



Trattandosi di questioni di mero diritto, non si richiedeva l'espletamento di alcuna attività istruttoria, per cui la causa veniva sostanzialmente decisa mediante la disamina degli atti e delle allegate prospettazioni delle norme di natura strettamente giuridica.

La domanda è fondata per cui deve essere accolta.

La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti ed in astratto non è incompatibile con l'art. 32 cost. purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare ovvero preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare quello degli altri e non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze " che appaiono normali e pertanto tollerabili " ( si veda Cass. Numero 258/1994 e n° 307/1990).

Ebbene al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione covid con la risoluzione 2361 del 2021 e di decisioni, invece contrarie, a parere di questo giudice appaiono decisive le circostanze ormai conclamate virgola che il non vaccinato a prescindere dalle decisioni relative all'età non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass perché l'idoneità dei vaccini ( quale strumento di prevenzione del contagio) non solo non è pari o vicino al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. Si veda tribunale di Napoli 03/ 2023. D'altra parte, i vaccini anti covid autorizzati per la prevenzione della malattia covid -19 che poi si è visto essere inefficace anche per prevenire la malattia, non potevano essere imposti ai cittadini. Il tribunale di Catania sezione lavoro con la sentenza del 14 Marzo 2022 ha ribadito che: " sebbene non si ignori che l'impianto del D.L. 44/2021 si è ispirato alla finalità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto, appaiono eccessive e sproporzionate bilanciate nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della carta costituzionale.

Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi ed ancorati a precisi presupposti i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona ( esempio: trattamento sanitario obbligatorio ) valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

A conferma di ciò la considerazione che il legislatore ha previsto l'obbligo di trattamento sanitario solo come eccezione rispetto al principio nella libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria e non solo di cui è alta rappresentazione l'art. 32 della costituzione.

Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere accolta nel mentre si reputa la sussistenza di gravi e giustificate ragioni per provvedere alla totale compensazione delle spese di lite a causa della scarsa entità del valore della controversia.



Sentenza n. 7894/2023 pubbl. il 19/02/2024  
RG n. 3345/2023  
Sentenza n. cronol. 5342/2024 del 19/02/2024

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da  
nei confronti di AVVOCATURA DISTRTTUALE DELLO STATO DI LECCE ,AGENZIA DELLE ENTRATE  
RISCOSSIONE , AVVOCATURA DISTRTTUALE DELLO STATO DI LECCE ,ogni altra istanza, deduzione ed  
eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla avviso di addebito n° con ogni relativa  
conseguenza di legge.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce oggi, 11.10.2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott. LUIGI PIRO

